



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha disposto che, con apposito regolamento, fossero disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e dell'irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTO l'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della Strada, che stabilisce in particolare che la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, avviene attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g) del Codice della Strada, si applica la disciplina previgente rispetto all'entrata in



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 “Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe”, applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto dirigenziale n. 162, in data 6 maggio 2021, con il quale è stata concessa alla società EL-FO S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Zona Industriale Nord – Seconda Strada, n. 16, Padova, l'omologazione del dispositivo per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato “GATE CONTROL EVO”, di seguito indicato anche, per brevità, come “dispositivo”;

VISTA l'istanza, in data 17 giugno 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 6598 del 18 giugno 2022, con la quale la società EL-FO S.p.A. a Socio Unico ha chiesto l'estensione di omologazione del dispositivo per la variazione della geometria di installazione;

VISTA la nota del 18 novembre 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 17309 dello stesso giorno, con la quale la società EL-FO S.p.A. a Socio Unico ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa;

VISTA la nota del 9 gennaio 2023, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 316 dello stesso giorno, con la quale la società EL-FO S.p.A. a Socio Unico ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica integrativa, comprensiva dell'ultima revisione del “Manuale Utente GATE CONTROL EVO” (versione 1.2.1 del 14 novembre 2022);

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo presso laboratori accreditati e, in generale, la documentazione tecnica depositata;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la variazione della geometria di installazione non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo e che non è stata eseguita alcuna modifica sulle relative componenti hardware e software;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

D E C R E T A

Articolo 1 (Omologazione)

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n. 162 del 6 maggio 2021, al dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato "GATE CONTROL EVO", prodotto dalla società EL-FO S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Zona Industriale Nord – Seconda Strada, n. 16, Padova, è estesa alla versione con la nuova geometria di installazione, di cui all'art. 2.
2. Restano valide le disposizioni del decreto n. 162 del 6 maggio 2021, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

Articolo 2 (Classi prestazionali e limiti funzionali)

1. Il dispositivo è in grado di svolgere le funzioni con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 25,0 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 3,5 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 8,4 m;
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 19,8°;
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 4,5 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 9,0 m.
2. Il dispositivo è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run* con la geometria di installazione, di cui al comma 1.
3. Restano valide le classi prestazionali ed i limiti funzionali illustrati nell'art. 3 del decreto n. 162 del 6 maggio 2021, ad eccezione del comma 4.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

Articolo 3 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni di installazione degli specifici dispositivi devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 2, comma 1 del presente decreto e nell'articolo 4 del decreto dirigenziale n. 162 del 6 maggio 2021 ed a quanto riportato nel "Manuale Utente GATE CONTROL EVO" - versione 1.2.1 del 14 novembre 2022, conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale Utente GATE CONTROL EVO" - versione 1.2.1 del 14 novembre 2022, conforme alla copia depositata presso questo Ministero.

Articolo 4 (Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 20 gennaio 2020 ed alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 162 del 6 maggio 2021 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente omologazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale Utente GATE CONTROL EVO" - versione 1.2.1 del 14 novembre 2022, che si applica, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)